



Comune di Brugine

Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N° **17** DEL **24-02-2015**

COPIA

OGGETTO: **COSTITUZIONE UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

L'anno duemilaquindici, addì ventiquattro del mese di febbraio alle ore 18:30, nella Sala Giunta si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Presenza</u>
GIRALDO MICHELE	P
BALDIN SABRINA	P
PINATO SOFIA	A
CARON JHONNY	P
MAGAGNATO FABIO	A

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale **Dott.ssa Ornella Cavallin**

Il Sindaco **GIRALDO MICHELE** assume la presidenza, e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Reg. N. 109

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D.Lgs. n° 267/2000)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio ove dovrà rimanere esposto per 15 giorni consecutivi a partire dal 06-03-2015 .

Brugine, li 06-03-2015



II MESSO COMUNALE
F.to Dicati Anna Maria

Parere di legittimità reso ai sensi dell'articolo 15 del regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi

nella proposta di deliberazione non si evidenziano vizi di legittimità
Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Ornella Cavallin

OGGETTO: COSTITUZIONE UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che:

- l'art. 55 bis, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D.Lgs. 150/_ 2009, in vigore dal 15/11/2009, stabilisce che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e che la funzione di detto ufficio è quella di contestare l'addebito al dipendente, istruire il procedimento disciplinare e adottare l'atto conclusivo del procedimento (la sanzione);
- l'art. 12 bis del medesimo D.Lgs. 165/2001 dispone che le "Amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro anche creando appositi uffici in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie";

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D.Lgs. 150/2009, sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare;
- le infrazioni e le sanzioni superiori al rimprovero verbale sono state modificate dal D.Lgs. n. 150/2009 rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi vigenti;
- il procedimento disciplinare risulta diversificato in relazione a due fattori: la gravità dell'infrazione e la presenza o meno del responsabile dell'area con qualifica dirigenziale;
- le sanzioni si distinguono in tre categorie di gravità: 1) rimprovero verbale, 2) sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e 3) sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);
- le nuove disposizioni risultanti dalla modifica dell'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 attribuiscono la competenza per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di minore gravità ai responsabili di Settore, purché aventi qualifica dirigenziale;
- in questo Comune non sono presenti responsabili con qualifica dirigenziale, per cui le sanzioni sono ripartite tra il responsabile cui il dipendente fa riferimento per quelle di minore gravità e l'Ufficio Procedimenti disciplinari per le altre di maggiore gravità, pertanto, risultano applicabili le disposizioni di cui al terzo comma del citato art. 55bis;

- ai sensi del comma 1 del predetto art. 55 bis del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 69 del D.Lgs. 150/2009, qualora i responsabili di Settore non rivestano qualifica dirigenziale o, in ogni caso, per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni di maggiore gravità, è necessario individuare un Ufficio competente per i procedimenti disciplinari che risponda alle modifiche normative intervenute;

Richiamate le disposizioni del Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 91 dell'11.11.2008, esecutiva, il quale attribuisce al Segretario Comunale la responsabilità in ordine ai procedimenti disciplinari, coadiuvato da personale amministrativo;

Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/2010 in merito all'applicazione del citato art. 69 del D.Lgs. 150/2009;

Dato atto che nella struttura organizzativa del Comune di Brugine non è prevista la figura dirigenziale;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere ad istituire l'Ufficio competente ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari che comportano l'applicazione di sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni), fermo restando la competenza del Responsabile di ciascun Settore per il personale assegnato per i procedimenti che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale, in riferimento a quei procedimenti che vedono come soggetto passivo i dipendenti non responsabili dei servizi;

Evidenziato che l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari sarà così composto:

- a. per sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni): il Segretario comunale integrato dal Responsabile di Settore di appartenenza del personale di volta in volta interessato al procedimento disciplinare;
- b. per sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni): il Segretario comunale integrato dal Responsabile di Settore di appartenenza del personale di volta in volta interessato al procedimento disciplinare;
- c. qualora sia interessato dal procedimento disciplinare un Responsabile di Settore: il Segretario Comunale;

Dato atto che in caso di assenza, impedimento e/o di qualsivoglia ragione che renda di fatto impossibile la costituzione dell'Ufficio secondo la composizione sopra indicata, il Sindaco provvederà, con proprio atto, ad individuare un altro dipendente con qualifica idonea cui affidare temporaneamente le suddette funzioni al fine di assicurare in ogni caso l'azione dell'Ufficio Procedimenti disciplinari;

Visti

- _ il D.Lgs. 267/2000;
- _ il D.Lgs. 150/2009;
- _ il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
- _ la legge 183/2010 (collegato lavoro)
- il vigente Statuto comunale;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 91 dell'11.11.2008;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Con votazione favorevole ed unanime, espressa anche in ordine dell'immediata eseguibilità;

D E L I B E R A

1. di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di costituire l'Ufficio comunale competente ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari, come di seguito indicato, in ragione delle necessarie competenze amministrative richieste per lo svolgimento delle relative funzioni:
 - a. per sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni): il Segretario comunale integrato dal Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore di appartenenza del personale di volta in volta interessato al procedimento disciplinare;
 - b. per sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni): il Segretario comunale integrato dal Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore di appartenenza del personale di volta in volta interessato al procedimento disciplinare;
 - c. qualora sia interessato dal procedimento disciplinare un Responsabile di Settore: il Segretario Comunale;
 - d. in caso di assenza, impedimento e/o incompatibilità di qualsivoglia ragione che renda di fatto impossibile la costituzione dell'Ufficio secondo la composizione sopra indicata, il Sindaco provvederà, con proprio atto, ad individuare un altro dipendente con qualifica idonea cui affidare temporaneamente le suddette funzioni che operi in sostituzione al fine di assicurare in ogni caso l'azione dell'Ufficio Procedimenti disciplinari;
 - e. l'ufficio Procedimenti disciplinari si avvale dell'operatività dell'ufficio personale
3. di stabilire:
 - a. che l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, come sopra costituito, è competente nella gestione di tutti i procedimenti disciplinari a carico di dipendenti di tutte le categorie previste dal comparto Regioni e Autonomie locali che comportano l'applicazione di sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione dal servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni)
 - b. che resta la competenza del Responsabile del Settore presso il quale il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare risulta assegnato al momento della contestazione del fatto per i procedimenti che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale;
4. Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. Aziendali e, per il loro tramite, territoriali ed ai Responsabili di Settore;
5. Di dichiarare, data l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -comma 4- del D.L.vo 267 del 18.08.2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to GIRALDO MICHELE



Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Ornella Cavallin

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata all'albo pretorio del Comune è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile nella seduta del 24-02-2015 con le modalità previste dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000.

Brugine, 06-03-2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Ornella Cavallin

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Ornella Cavallin
